

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n. 07
Data 25 GEN. 2017

N. 02 del 19.01.2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO SETTIMANALE.**

=====
L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore
11.50 nel Suo Ufficio presso la Sede Municipale

IL DOTT. SALVATORE TEDESCO

nominato Sub Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Castel San
Giorgio, a seguito della sospensione del Consiglio Comunale, con Decreto Prefettizio n° 48604, in
data del 05.05.2016

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

1000

DELIBERA DEL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 02 DEL 19/01/2017
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche: funzionamento del mercato settimanale.

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/11/2003 è stato approvato il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;
- è stato riscontrato, in particolare negli ultimi anni ed in relazione ai titolari di autorizzazione al commercio di tipo A (su posteggio), un diffuso stato di insolvenza nella corresponsione dei tributi comunali, sia con riferimento alla tassa di occupazione del suolo pubblico che con riguardo alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti;
- ciò rende necessaria una modifica alle modalità di riscossione della tassa di occupazione attualmente previste dal Regolamento in oggetto.

Visto l'attuale art. 11 del Regolamento in oggetto, rubricato "Pagamento tassa occupazione", ai sensi del quale "La tassa di posteggio è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge. La concessione perde efficacia fino a quando la tassa di posteggio non sia stata pagata. Il mancato pagamento della predetta tassa, entro il 30 giugno di ogni anno, comporta la decadenza dalla concessione";

Considerato che:

- la perdurante crisi economica, che ormai da diversi anni imperversa sia sul piano nazionale che internazionale ed interessa in modo particolarmente grave il Sud Italia, renderebbe iniqua la pedissequa applicazione della norma regolamentare sopra citata;

pertanto la predetta norma necessita di essere modificata anche al fine di prevedere, in situazioni di comprovata gravità e per periodi di tempo definiti, la possibilità di approvare piani di rientro delle posizioni debitorie maturate, senza l'immediata comminatoria della sanzione della decadenza dalla concessione;

Visto, in proposito, il verbale del 5/7/2016 inerente l'incontro tra i rappresentanti sindacali degli esercenti ed i rappresentanti del SUAP e della Polizia Locale, in virtù del quale, in via sperimentale, veniva introdotto, fino al 31/12/2016, un "periodo di prova" per il rientro del pregresso debito individuale e proposto, per il 2017, un nuovo metodo di riscossione dei tributi connessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, fermo restando l'importo complessivo annuo dei tributi dovuti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore n. 1 Ragioneria - Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs n. 267/2000 ed art. 147 Dlgs.vo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

DELIBERA

a. di modificare il vigente regolamento comunale secondo quanto di seguito indicato

Nuovo Articolo 11

(pagamento tassa occupazione e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. La tassa di posteggio è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge. La concessione perde efficacia fino a quando la tassa di posteggio non sia stata pagata. Il mancato pagamento della predetta tassa, entro il 30 giugno di ogni anno, comporta la decadenza dalla concessione.
2. *La tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dagli esercenti il commercio su aree pubbliche è stabilita con tariffa del Comune. Il pagamento va effettuato entro i termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Tributi. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di cui innanzi, sarà applicata la soprattassa prevista per legge.*
3. *Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile, al fine di favorire la riscossione della tassa di occupazione e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevedere forme di riscossione settimanale dei predetti tributi. In tali ipotesi la riscossione sarà effettuata dagli agenti di Polizia Locale nei giorni di mercato, secondo gli importi stabiliti dal Comune, ed i tributi saranno dovuti solo per gli effettivi giorni di presenza dell'esercente presso il mercato settimanale.*
4. *Ove il Comune opti per le modalità di riscossione di cui al comma precedente, il mancato pagamento della tassa omnicomprensiva giornaliera (TARI E TOSAP) da parte del titolare del posteggio, o lo obbligherà ad abbandonare l'area mercatale, ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 16 let. c).*
5. *In casi di comprovata gravità, con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere prevista la sospensione della sanzione della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, prevedendo formule di rientro delle posizioni debitorie maturate dai commercianti su aree pubbliche.*

b. di dare atto che la modifica al vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche entra in vigore alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

c. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della DELIBERA SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO C.C. avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE: FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE.**

=====

Parere tecnico ex art.49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SEGRETERIA GENERALE**

Visto, parere favorevole espresso in data 19.01.2017

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



Parere ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 19.01.2017

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi



D.S.C.P.C. n° 02 DEL 19.01.2017

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

DOTT. SALVATORE TEDESCO



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **25 GEN. 2017**

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, **25 GEN. 2017**

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ◆ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **25 GEN. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO